

DELIBERA N. 94/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ SESTA RETE & RETE 8 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “7 GOLD”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 9, DEL D. LGS. 31
LUGLIO 2005 N. 177**

**(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 05/2020 E N. 10/2020 -
PROCEDIMENTI AGCOM RIUNITI N. 29/21/FB-CRC E N. 34/21/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna 30 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atti prot. nn. NP 2020/3612 del 15 dicembre 2020 e NP 2020/3672 del 22 dicembre 2020 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di procedimenti sanzionatori ed ha emesso, nei confronti della società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "7 GOLD" i seguenti provvedimenti:

- atto di Contestazione n. 5/2020 - Proc.1.10.22/5 del 15 dicembre 2020, notificato in data 14 gennaio 2021, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, nella programmazione della settimana compresa tra il 12 ed il 18 settembre 2020, il previsto limite del 25% di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari, e specificamente nelle date e orari di seguito indicati:

- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 15,00-16,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 32,92%;
- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 17,00-18,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 36 secondi pari ad una percentuale del 36,00%;
- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 20,00-21,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 08 secondi pari ad una percentuale del 31,89%;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 20,00-21,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 07 secondi pari ad una percentuale del 31,86%;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 21,00-22,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 47 secondi pari ad una percentuale del 29,64%;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 22,00-23,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 32 secondi pari ad una percentuale del 27,56%;
- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 23,00-24,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 39 secondi pari ad una percentuale del 29,42%;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 17,00-18,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 24 minuti 53 secondi pari ad una percentuale del 41,47%;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 20,00-21,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 23 minuti 32 secondi pari ad una percentuale del 39,22%;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 21,00-22,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 27,92%;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 22,00-23,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 36 secondi pari ad una percentuale del 27,67%;
- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 23,00-24,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 34 secondi pari ad una percentuale del 27,61%;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 10,00-11,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 46 secondi pari ad una percentuale del 27,94%;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 20,00-21,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 57 secondi pari ad una percentuale del 36,58%;

- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 21,00-22,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 35 secondi pari ad una percentuale del 27,64%;
- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 22,00-23,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 28,17%;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 20,00-21,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 23 minuti 31 secondi pari ad una percentuale del 39,19%;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 21,00-22,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 44 secondi pari ad una percentuale del 29,56%;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 22,00-23,00 ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 25 secondi pari ad una percentuale del 29,03%;
- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 23,00-24,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 34,58%;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 20,00-21,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 06 secondi pari ad una percentuale del 30,17%;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 21,00-22,00, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 04 secondi pari ad una percentuale del 26,78%;
- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 22,00-23,00 ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 45 secondi pari ad una percentuale del 29,58%.

• atto di Contestazione n. 10/2020 - Proc.1.10.22/10 del 22 dicembre 2020, notificato in pari data, con il quale ha contestato la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, dell'allegato A) alla Delibera 538/01/CSP, per aver trasmesso, nella settimana compresa tra il 12 ed il 18 settembre 2020, ed in particolare durante la trasmissione denominata "*CasaLotto*" mandata in onda nei giorni 12, 14, 15 16, 17 e 18 settembre 2020, tra le ore 07:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i telespettatori vengono indotti, con modalità idonee a ingannare il pubblico e a sfruttarne la debolezza e la credulità, a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 892, 895 e 899) che appaiono in sovrapposizione sul teleschermo;

2. Deduzioni della società

Relativamente ai fatti contestati con atto di Contestazione n. 10/2020 - Proc.1.10.22/10 del 22 dicembre 2020 la società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. ha presentato memorie giustificative rappresentando, con nota del 12 gennaio 2021, che la trasmissione "*CasaLotto*" non consiste in una televendita di pronostici sul gioco del lotto bensì in un programma di carattere informativo/intrattenimento, nel corso del quale è contemplata l'introduzione di finestre promozionali relative a portali telefonici a pagamento multiservizi che forniscono dati sull'elenco abbonati (tasto 1 del portale), informazioni turistiche/viaggi (tasto 2 del portale), comunicazione dei numeri del lotto estratti ruota per ruota in tempo reale (tasto 3 del portale), precisando che a seguito della composizione delle numerazioni telefoniche pubblicizzate l'utente può accedere al portale multiservizi e fruire dei contenuti offerti unicamente previo consenso espresso e ribadendo che le numerazioni indicate in sovrapposizione non vengono in alcun modo utilizzate per

offrire servizi di previsioni sul gioco del lotto, bensì esclusivamente per accedere al portale.

La suddetta società, con nota del 12 febbraio 2021, ha altresì presentato memorie giustificative in merito ai fatti contestati con atto di Contestazione n. 5/2020 - Proc.1.10.22/5 del 15 dicembre 2020 rappresentando quanto segue:

- il 12 settembre 2020 dalle 15,00 alle 16,00 si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa; la telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità da considerare in questa fascia oraria si deve riferire esclusivamente ad una barra pubblicitaria della durata di 3 minuti e 7 secondi e non a quanto dal CO.RE.COM. indicato in 19 minuti e 45 secondi;

- il 12 settembre 2020 dalle 17,00 alle 18,00 si rileva un messaggio promozionale della durata di 15 minuti ed una trasmissione non prodotta dalla scrivente società con all'interno 3 minuti di pubblicità che dovrebbero essere intesi come sponsorizzazione del programma; se i messaggi vengono considerati tutti spot e non sponsorizzazione, risultano 18 minuti circa e non 21 minuti e 36 secondi; se invece viene considerata sponsorizzazione, l'affollamento si riduce a 15 minuti;

- il 12 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00 si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa; la telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 6 minuti e 49 secondi e non di 19 minuti e 8 secondi, come dal CO.RE.COM. rilevato;

- il 14 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00 si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa; la telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 24 secondi contro i 19 minuti e 7 secondi segnalati;

- il 14 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00 si rilevano barre pubblicitarie per un totale di 15 minuti e 42 secondi contro i 17 minuti e 47 secondi segnalati;

- il 14 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00 si rilevano barre pubblicitarie per un totale di 15 minuti e 19 secondi contro i 16 minuti e 32 secondi segnalati;

- il 14 settembre 2020 dalle ore 23,00 alle 24,00 si rilevano barre pubblicitarie per un totale di 16 minuti e 39 secondi contro i 17 minuti e 39 secondi segnalati (in questo caso l'eccedenza è stata recuperata nell'ora successiva);

- il 15 settembre 2020 dalle ore 17,00 alle 18,00: si rileva un messaggio promozionale della durata di 15 minuti; probabilmente è stata contabilizzata come pubblicità uno speciale fatto nel comune di Bertinoro con intervista al Sindaco. Si ritiene non debba intendersi come pubblicità, motivo per il quale sono stati rispettati i 15 minuti contro una interpretazione, a nostro avviso errata, di 24 minuti e 53 secondi;

- il 15 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00 si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa; la telepromozione

rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 35 secondi contro i 23 minuti e 32 secondi segnalati;

- il 15 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00 si rilevano barre pubblicitarie per 14 minuti e 53 secondi contro i 16 minuti e 45 secondi segnalati;

- il 15 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00 si rilevano barre pubblicitarie per 14 minuti e 49 secondi contro i 16 minuti e 36 secondi segnalati;

- il 15 settembre 2020 dalle ore 23,00 alle 24,00 si rilevano barre pubblicitarie per 15 minuti e 32 secondi contro i 16 minuti e 34 secondi segnalati; l'eccedenza può essere recuperata nell'ora successiva;

- il 16 settembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa; la telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario e non risultano barre pubblicitarie in questa fascia oraria; non si capisce a cosa si riferisca la rilevazione del Corecom di 16 minuti e 46 secondi;

- il 16 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle ore 21,00 si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa. La telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 35 secondi di pubblicità tabellare contro i 21 minuti e 57 secondi segnalati;

- il 16 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle ore 22,00 si rilevano barre pubblicitarie della durata di 15 minuti e 27 secondi contro i 16 minuti e 35 secondi segnalati;

- il 16 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle ore 23,00 si rilevano barre pubblicitarie della durata complessiva di 15 minuti e 2 secondi contro i 16 minuti e 54 secondi segnalati; anche in questo caso l'eventuale eccedenza è stata recuperata nell'ora successiva;

- il 17 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle 21,00 si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa; la telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 20 secondi contro i 23 minuti e 31 secondi segnalati;

- il 17 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle 22,00 si rilevano barre pubblicitarie per una durata di 15 minuti e 54 secondi contro la rilevazione del CO.RE.COM. di 17 minuti e 44 secondi;

- il 17 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle 23,00 si rilevano barre pubblicitarie per 15 minuti e 3 secondi contro i 17 minuti e 25 secondi segnalati;

- il 17 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 23,00 alle 24,00 si rilevano barre pubblicitarie per complessivi 16 minuti e 14 secondi contro la rilevazione del CO.RE.COM. di 20 minuti e 45 secondi; l'eccedenza è stata recuperata nell'ora successiva;

- il 18 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle 21,00 si rilevano due telepromozioni all'interno di un programma televisivo per complessivi 12 minuti circa;

la telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, pertanto la pubblicità all'interno di questa fascia oraria è rappresentata da tre barre pubblicitarie della durata complessiva di 7 minuti e 36 secondi contro i 18 minuti e 6 secondi segnalati;

- il 18 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 22,00 si rilevano barre pubblicitarie per complessivi di 15 minuti e 5 secondi contro i 16 minuti e 4 secondi segnalati;

- il 18 settembre 2020 nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle 23,00 si rilevano barre pubblicitarie per complessivi 15 minuti e 8 secondi contro la rilevazione del CO.RE.COM. di 17 minuti e 45 secondi; tale lieve eccedenza è stata recuperata nell'ora successiva;

- da questa approfondita analisi, che i tecnici hanno fatto verificando le contestazioni rilevate nel periodo preso in esame, si è potuto constatare che i problemi di sfioramento della percentuale oraria del 25% si sono verificati principalmente e quasi esclusivamente nelle fasce orarie nelle quali erano presenti trasmissioni non prodotte dalla stessa emittente ed inoltre si è potuto riscontrare che al loro interno erano inserite alcune telepromozioni interpretate dal CO.RE.COM. come pubblicità, in misura tale da far eccedere il limite previsto se sommate alle normali barre pubblicitarie; tenuto conto che la telepromozione rientra nell'affollamento giornaliero e non in quello orario, si ritiene che le fasce orarie segnalate dal CO.RE.COM., all'interno delle quali erano presenti queste trasmissioni, siano corrette e rispettose dei previsti limiti di affollamento orario;

- nonostante questa precisazione, è già stato, comunque, indicato ai tecnici di prestare particolarmente attenzione ai prodotti non realizzati dalla società, che possono recare al loro interno pubblicità sotto forma di spot, di telepromozioni, ma anche di sponsorizzazioni non rientranti nei normali canoni identificatori delle sponsorizzazioni, e pertanto tali da essere considerati forme di pubblicità e creare all'emittente problematiche di affollamento pubblicitario rendendola oggetto di sanzioni per fatti non dipendenti dalla propria volontà;

- per quanto riguarda le barre pubblicitarie inserite nelle fasce orarie dalle ore 21,00 alle ore 24,00, gli sfioramenti rilevati sono di lievissima entità ed in particolare quelli presi in esame nell'orario dalle 23,00 alle 24,00 sono stati recuperati nell'orario immediatamente successivo come previsto dalla normativa vigente;

- la società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l., che nel periodo di *lockdown* (marzo e aprile 2020) ha registrato un decremento del fatturato del 50% a causa della chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali e delle microimprese, ha tenuto un comportamento sufficientemente corretto e non ha beneficiato in alcun modo dei lievi sfioramenti rilevati in quanto, per favorire una ripresa delle attività della propria clientela, ha incrementato la messa in onda di spot pubblicitari, per buona parte concessa a titolo gratuito, al fine di facilitare il ritorno ad una economia più stabile.

A conclusione delle relative istruttorie, il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha adottato i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione n. 33 dell'11 marzo 2021 con la quale - dopo aver preso atto della conferma dei tempi pubblicitari fornita dall'Istituto cui è stata affidata una verifica sulla rilevazione e analisi dei dati del monitoraggio dallo stesso compiuto sulle trasmissioni

dell'emittente "7 GOLD" (nota prot. n. AL.2021.5752 del 5 marzo 2021 versata in atti) - ha confermato quanto riportato nell'atto di Contestazione n. 5/2020 - Proc.1.10.22/5 del 15 dicembre 2020, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 177/2005, relativamente ai giorni 12, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2020;

- Deliberazione n. 38 dell'11 marzo 2021, con la quale - dopo aver preso atto dell'orientamento espresso da questa Autorità con la delibera di archiviazione n. 96/18/CSP del 24.04.2018, adottata in merito ad un analogo programma dal titolo "CasaLotto" - ha verificato che la trasmissione oggetto di contestazione consiste in un programma televisivo caratterizzato dalla commistione di spazi informativi e spazi di intrattenimento puro, in cui sono presenti vere e proprie finestre promozionali collocate in appositi intervalli caratterizzati dall'allestimento di un set *ad hoc* corredato da una scenografia diversa rispetto a quella utilizzata per il programma televisivo in cui sono inserite ed ha ritenuto di proporre l'archiviazione degli atti del procedimento avviato con Contestazione n. 10/2020 - Proc.1.10.22/10 del 22 dicembre 2020 per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, nel rilevare che il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nelle stesse giornate sul medesimo servizio di media audiovisivo, si ritiene preliminarmente di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti sanzionatori n. 1.10.22/5 del 15 dicembre 2020 e n. 1.10.22/10 del 22 dicembre 2020 che, sebbene avviati separatamente dal citato CO.RE.COM., presentano evidenti profili di connessione soggettiva in quanto emessi nei confronti del medesimo soggetto (Sesta Rete & Rete 8 S.r.l.) per la programmazione della stessa emittente ("7 GOLD"), ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte violazioni contestate riguarda, nella totalità dei casi esaminati, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive per le quali è previsto il medesimo presidio sanzionatorio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, lett. c), comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché il medesimo periodo di tempo.

Preliminarmente va osservato che per mero errore materiale il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha ricondotto la violazione riscontrata nell'atto di Contestazione n. 5/2020 - Proc.1.10.22/5 del 15 dicembre 2020 alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, che nella medesima formulazione - peraltro integralmente riportata nel citato provvedimento - è stato trasposto nell'articolo 38, comma 9 dello stesso, a seguito delle modifiche apportate a quest'ultimo ("Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), dall'articolo 12 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Nel merito, non si rileva dimostrata da parte dell'emittente "7 GOLD" la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera AGCOM n.538/01/CSP riguardanti le televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto per i seguenti motivi:

- nel caso considerato nell'atto di Contestazione n. 10/2020 - Proc.1.10.22/10, come prospettato dalla società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. e confermato dal CO.RE.COM. Emilia Romagna con la proposta di archiviazione, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale l'utente può accedere al portale multiservizi e fruire dei contenuti offerti unicamente previo consenso espresso fornito tramite la digitazione di un tasto telefonico;

- l'eventuale formazione del contratto si svolge, pertanto, interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di un portale telefonico che fornisce vari servizi tra cui quello relativo alle informazioni sulle estrazioni dei numeri del lotto;

- per le ragioni sopra esposte non sussistono gli elementi atti a qualificare le trasmissioni oggetto di contestazione come "televendita" che, nella definizione fornita dall'articolo 2, lett. ii) del d.lgs.n. 177/05, consiste nell' "*offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire un servizio dietro pagamento*" e, nell'accezione conferita dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 7051 del 3 luglio 2014, "*rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta di contratto ad incertam personam, che spiega specifici effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale, trattandosi di una vera e propria offerta al pubblico come configurata dall'articolo 1336 c.c.*"; se infatti, a norma dell'art. 1336 c.c., un'offerta al pubblico vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica), nella fattispecie in esame l'eventuale formazione del contratto si svolge - mediante la digitazione di un tasto telefonico - interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, non ravvisandosi, pertanto, gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico e, conseguentemente, la messa in onda di programmi di televendita. Tale argomentazione trova conferma nelle disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità n. 157/18/CIR secondo cui "*i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche (ad esempio numerazioni per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 892, 895 e 899) che prevedono la risposta al cliente da parte di un risponditore automatico (Interactive Voice Response) o comunque la fornitura di una prestazione, la tassazione della chiamata (e, quindi, nel caso di specie la formazione del contratto) ha inizio solo dall'inizio della fornitura del contenuto tramite risponditore automatico o della specifica prestazione*" tenuto conto che "*l'eventuale messaggio fonico informativo antecedente la risposta del centro servizi è gratuito per il chiamante*".

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti e per le considerazioni appena svolte, si osserva che, limitatamente alle fasce orarie di seguito indicate, l'emittente, come rilevato dalla società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. nelle note

giustificative del 12 febbraio 2021, non risulta aver trasmesso programmi di televendita relativi a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, bensì la telepromozione di portali telefonici non rientrante nell'affollamento orario, e per tale ragione non si rileva dimostrata da parte dell'emittente "7 GOLD" la violazione, nelle seguenti date e orari, delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per il superamento dei previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:

- il 12 settembre 2020 dalle ore 15,00 alle 16,00 e dalle ore 20,00 alle 21,00;
- il 14 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00;
- il 15 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00;
- il 16 settembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e dalle ore 20,00 alle 21,00;
- il 17 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00;
- il 18 settembre 2020 dalle ore 20,00 alle 21,00.

Non si rileva altresì dimostrata da parte dell'emittente "7 GOLD" la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per il superamento dei previsti limiti di affollamento pubblicitario nelle seguenti date e orari, in quanto dalla documentazione versata in atti non è possibile riscontrare se l'eccedenza di pubblicità accertata dal CO.RE.COM. Emilia Romagna sia stata effettivamente recuperata nell'ora successiva, come sostenuto dalla società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l.:

- il 14 settembre 2020 dalle ore 23,00 alle 24,00;
- il 15 settembre 2020 dalle ore 23,00 alle 24,00;
- il 16 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00;
- il 17 settembre 2020 dalle ore 23,00 alle 24,00;
- il 18 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00.

Quanto alle ulteriori fasce orarie nelle quali, con atto di Contestazione n. 5/2020 - Proc.1.10.22/5 del 15 dicembre 2020, è stato rilevato il superamento dei previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari, la stessa società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. ha potuto constatare che i problemi di superamento della percentuale oraria del 25% si sono verificati principalmente negli orari in cui erano presenti trasmissioni non prodotte dall'emittente recanti al loro interno pubblicità sotto forma di spot, ma anche di sponsorizzazioni non rientranti nei normali canoni identificatori della pubblicità ed atte pertanto a creare all'emittente problematiche di affollamento pubblicitario rendendola destinataria di sanzioni. In proposito, l'Istituto cui il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha affidato la rilevazione e analisi dei dati del monitoraggio sulle trasmissioni dell'emittente "7 GOLD", a seguito di una ulteriore verifica effettuata sulla programmazione oggetto di contestazione (cfr. citata nota prot. n. AL.2021.5752 del 5 marzo 2021 versata in atti), ha confermato integralmente i tempi pubblicitari rilevati con il citato atto di Contestazione n. 5/2020 - Proc.1.10.22/5, precisando di non aver individuato nella pubblicità mandata in onda (ad esempio il 12 settembre 2020 nella fascia oraria dalle 17,00 alle 18,00) le sponsorizzazioni ipotizzate dall'emittente da detrarre al computo dell'affollamento orario e di aver inoltre riscontrato all'interno dei programmi sottoposti a monitoraggio, il

passaggio in sovrimpressione di talune pubblicità non considerate dall'emittente ed invece da comprendere nel calcolo dell'affollamento orario (ad esempio il 14 settembre dalle ore 21,00 alle ore 22,00 in cui si rilevano stacchi pubblicitari per un totale di 15 minuti e 49 secondi e sovrimpressioni pubblicitarie per un totale di 1 minuto e 58 secondi per un tempo pubblicitario globale di 17 minuti e 47 secondi a fronte del tempo di 15 minuti e 42 secondi registrato dalla società). Si rileva pertanto confermata da parte dell'emittente "7 GOLD" la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nelle seguenti date e orari:

- il 12 settembre 2020 dalle ore 17,00 alle 18,00;
- il 14 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00;
- il 14 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00;
- il 15 settembre 2020 dalle ore 17,00 alle 18,00;
- il 15 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00;
- il 15 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00;
- il 16 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00;
- il 17 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00;
- il 17 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00;
- il 18 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00.

Riguardo all'eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa ed alla giustificazione per la quale i problemi di sfioramento della percentuale oraria di pubblicità si sarebbero verificati principalmente nelle fasce orarie nelle quali erano presenti trasmissioni non prodotte dall'emittente, si osserva che la circostanza evidenziata non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva. Considerata, infatti, la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). La società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. si è

limitata a dichiarare di aver agito in buona fede ma non ha provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione per consentire il corretto e puntuale rispetto dei previsti limiti di affollamento pubblicitario. Al riguardo si osserva che nel caso di specie non è ravvisabile la circostanza del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, la società avrebbe potuto evitare il verificarsi della violazione contestata se avesse prestato particolare attenzione ai prodotti non realizzati dalla stessa ed operato i dovuti controlli sulla pubblicità mandata in onda, accorgimenti che, del resto, ha riferito di aver disposto solo a seguito della notifica dell’atto di contestazione del CO.RE.COM. Emilia Romagna. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un’ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l’obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

RITENUTO, per ragioni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di procedere alla riunione dei procedimenti che si pongono tra loro in rapporto di connessione oggettiva e soggettiva, avuto riguardo alla materia trattata e ai beni giuridici protetti, oltre che all’identità del periodo considerato. Tale connessione rileva anche sotto il profilo procedurale, con riferimento alle sanzioni irrogabili;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di non poter confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Emilia Romagna nell’atto di Contestazione n. 10/2020 - Proc.1.10.22/10 del 22 dicembre 2020 e conseguentemente di poter accogliere la proposta dello stesso Comitato di archiviazione degli atti del procedimento avviato nei confronti del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “7 GOLD” per la presunta violazione nel corso delle trasmissioni mandate in onda in data 12, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2020, delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, dell’allegato A) alla Delibera 538/01/CSP;

RITENUTO, altresì, di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Emilia Romagna nell’atto di Contestazione n. 5/2020 - Proc.1.10.22/5 del 15 dicembre 2020, in merito alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “7 GOLD”, delle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo

31 luglio 2005, n. 177, per aver superato il previsto limite del 25% di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari limitatamente alle seguenti giornate ed orari:

- il 12 settembre 2020 dalle ore 17,00 alle 18,00;
- il 14 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00;
- il 14 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00;
- il 15 settembre 2020 dalle ore 17,00 alle 18,00;
- il 15 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00;
- il 15 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00;
- il 16 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00;
- il 17 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00;
- il 17 settembre 2020 dalle ore 22,00 alle 23,00;
- il 18 settembre 2020 dalle ore 21,00 alle 22,00.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “7 GOLD” deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso della settimana sottoposta a monitoraggio, di episodi isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, talvolta ripetuti nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente

atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 2.281.650,00 euro e un utile di esercizio pari a 294.963,00 euro;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) moltiplicato per sei secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate sottoposte a monitoraggio (12, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2020) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell’applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. con sede legale in Bologna, via dell’Arcoveggio n. 49/5, codice fiscale 09862630150, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “7 GOLD”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 94/21/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0

10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 94/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba